

**T**ajana Marco  
commercialista  
revisore contabile

**B**arlocco Marco  
commercialista  
revisore contabile

**G**alluccio Francesco  
commercialista  
revisore contabile

20025 Legnano (MI)  
Via XX Settembre, 34

20122 Milano  
Viale Bianca Maria, 3

Tel 0331595613  
Fax 0331595713  
studio@tbgstudio.it

CF 10168770963  
PI 10168770963



## ARTIGIANI E COMMERCianti IN "ANNO BIANCO", POSSIBILE NON VERSARE AL 20 AGOSTO I FISSI

È successo di nuovo. Ad uffici praticamente chiusi – ammesso che qualcuno abbia ancora l'ardire di godersi qualche più che meritato giorno di pausa – l'INPS, con Circolare 124 del 6 agosto 2021, ha fornito i tanti attesi chiarimenti in merito al cd. *anno bianco contributivo*.

Peccato che, seppure formalmente tempestivi, tali chiarimenti giungano sostanzialmente fuori tempo massimo, visto che vanno ad incidere sui versamenti dei contributi fissi di Artigiani e Commercianti, i cui modelli F24, teoricamente in scadenza al 20 agosto 2021, sono in grandissima parte già stati inviati.

Andiamo con ordine, fornendo una prima visione d'insieme sul contenuto della Circolare, con la promessa di ritornare sulla questione alla luce degli innumerevoli quesiti pervenuti.

In premessa, viene effettuato un richiamo alla norma, che come ben sappiamo trae spunto dall'articolo 1 comma 20 e seguenti della legge di bilancio 178/2020, tenuto conto delle disposizioni attuative contenute nel decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il MEF, datato 17 maggio 2021 ma divenute ufficiali con la pubblicazione (sotto forma di pubblicità legale) avvenuta il 27 luglio 2021 sul sito del Ministero del Lavoro. L'inqualificabile ritardo con il quale le disposizioni attuative sono state assunte e poi ufficializzate (ricordiamo che in manovra era previsto il termine di 60 giorni), complici anche i tempi tecnici necessari ad incassare l'autorizzazione UE alla misura, ha generato una serie di effetti paradossali, sia con riferimento ai termini di versamento, sia con riferimento alle

tempistiche previste per la trasmissione delle domande di esonero contributivo, i controlli, e le eventuali richieste di rimborso.

Per quanto riguarda i requisiti, il quadro si fa via via più chiaro:

a) Calo di fatturato / corrispettivi 2020 non inferiore al 33% rispetto al 2019. In caso di **attività in più studi professionali o società**, il requisito deve essere verificato sul fatturato dello studio/società ove viene svolta in modo prevalente l'attività; se, invece, si esercita **attività in forma individuale, e al tempo stesso si partecipa in studi professionali o società**, contano esclusivamente le risultanze della ditta individuale.

b) Reddito 2019 non superiore a 50mila euro. Il requisito deve essere verificato guardando al quadro RR del modello Redditi 2020 rif. 2019; coltivatori diretti, coloni e mezzadri invece fanno riferimento ai redditi dichiarati riconducibili alle attività che comportano obbligo di iscrizione all'INPS.

Questi due requisiti non devono essere rispettati dagli iscritti nel 2020; **viceversa, gli iscritti nel 2021 non hanno mai accesso al beneficio.**

c) DURC regolare; la verifica verrà effettuata d'ufficio a partire dal 1° novembre 2021, tenendo in considerazione tutti i versamenti effettuati fino al 31 ottobre (art. 47-bis D.L. 73/2021);

d) No lavoro dipendente (salvo intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità).

Questo requisito viene verificato mese per mese, guardando al 2021, e quindi, ad esempio, un soggetto assunto da gennaio a maggio 2021, potrebbe avere diritto all'esonero, nel rispetto degli ulteriori requisiti, per i residui sette mesi, in misura proporzionalmente ridotta.

e) No pensione diretta, salvo invalidità. Anche questo requisito viene verificato mese per mese, nel 2021.

Operativamente, si dovrà presentare apposita domanda tramite il sito INPS, per accedere al quale è necessario avere SPID, CIE, carta CNS o PIN (rilasciato in precedenza, visto che da ottobre 2020 è terminato il rilancio di questa tipologia di credenziali).

Sulla piattaforma dovranno essere inserite le istanze, che verranno sottoposte a tutti i controlli relativi al rispetto dei requisiti, e tramite la medesima piattaforma il soggetto richiedente verrà informato dell'esito della domanda, ovvero dell'accoglimento o del respingimento, ed anche dell'ammontare dell'esonero. Infatti, al momento è nota solo la soglia massima (3.000 euro per soggetto), **ma tale ammontare potrebbe risultare ridotto** nel caso in cui le somme stanziare si rivelassero insufficienti rispetto alle richieste.

Fin qui, tutto sommato, si tratta di informazioni già note. La **vera novità** risiede invece in quanto precisato al punto 6 della Circolare, ove viene detto che *i contribuenti che possiedono i requisiti per fruire dell'esonero e intendono presentare istanza potranno non effettuare il versamento della contribuzione alle scadenze che intervengono successivamente alla pubblicazione della Circolare stessa.*

Questa precisazione interessa in particolare Artigiani e Commercianti che, **solo se possiedono i requisiti per l'esonero (e presenteranno domanda)**, potranno **legittimamente non versare la rata di contribuzione fissa in scadenza il 20 agosto (ed anche quella scadente a maggio, se rinviata ad agosto come previsto dal D.L. 41/2021).**

Sul punto si deve doverosamente evidenziare che se il versamento non viene eseguito, e poi la domanda di esonero contributivo ha esito negativo, sui contributi non versati saranno dovute le sanzioni piene e gli interessi.

Diverso è invece il caso di esonero concesso per un ammontare non sufficiente a coprire i versamenti non effettuati. Ipotizziamo il caso di un commerciante che, rientrando nell'anno bianco, non versi né la prima né la seconda rata, per un totale di circa 1.800 euro. Tale contribuente, laddove l'esonero venisse concesso per 1.700 euro, avrebbe poi 30 giorni per versare i 100 euro di differenza, in questo caso senza sanzioni e interessi.

Chi invece, vuoi per prudenza, vuoi perché le deleghe sono già partite, decidesse comunque di versare prima e seconda rata, potrà fruire dell'esonero solo sulla terza rata, in scadenza a novembre. In questo caso, se l'esonero risultasse di ammontare superiore, sarà possibile richiedere il rimborso della differenza o vantare il credito in compensazione sui successivi versamenti, presentando una ulteriore istanza entro il 31 dicembre 2021 (e non il 30 novembre come invece indicato nel decreto). Tornando all'esempio cui sopra, quindi, a fronte di una rata di novembre di 900 euro (le prime due già pagate), e di un esonero di 1.700 euro, la rata di novembre non si versa e per i residui 800 euro si presenta domanda di rimborso o compensazione entro il 31 dicembre 2021.

Per qualsiasi informazione non esiti a contattarci, siamo come sempre, a sua disposizione.

Cordiali saluti

**TBG STUDIO**